

Azienda Speciale Albatros a.s.d.
Comune di Lumezzane

CONTRATTO D'AFFIDAMENTO LAVORI
CIG N. Z7E0838DC4

ANNO 2013 - CONTRATTO APERTO 5.500,00 EURO
" MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI
DELLA PISCINA COMUNALE E DEL CENTRO TENNIS –
BOCCIODROMO "

L'anno 2013, addì 2 del mese di gennaio, nella residenza dell'Azienda Speciale Albatros a.s.d., sita in Piazzale Piscina, 6 a Lumezzane,

Il sig. Bonetti Domenico, nato a Lumezzane il 20/11/1956 (C.F. BNTDNC56S20E738Z), legale rappresentante dell'Azienda citata, che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta e il Sig. Valloncini Piercarlo, nato a Passirano il 30/09/1950 (C.F. VLLPCR50P30G361X) residente e con domicilio fiscale a Cazzago S. Martino (BS) in Via XXV Aprile N° 26, che dichiara di agire per conto e nell'interesse dell'Impresa F.lli Valloncini di Valloncini Piercarlo & C. snc con sede in Lumezzane (BS) in Via Benedetto Croce N° 12 (C.F. 00846040178 e P.I. 00581720984), nella sua qualità di amministratore delegato legale rappresentante.

PREMESSO

1. Che l'AZIENDA SPECIALE ALBATROS A.S.D., ha la necessità di affidare le manutenzioni dei propri impianti per opere idrauliche ad imprese di provata capacità, disponibilità e continuità degli interventi,
2. Considerato che l'impresa F.lli Valloncini ha dimostrato una precisa conoscenza di tutti gli impianti idraulici e di riscaldamento della piscina comunale di cui ha più volte risolto i guasti anche complessi, trovando soluzioni idonee ed efficaci,




3. Considerato che l'impresa F.lli Valloncini ha dimostrato di poter intervenire con perizia sull'impianto idraulico e di riscaldamento del Centro Tennis Bocciodromo e della Piscina Comunale,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse narrative come parte integrante del presente contratto.
2. Il Legale Rappresentante dell'Azienda Speciale Gestione Servizi di Lumezzane, Sig. Bonetti Domenico, demanda e accolla al Sig. Valloncini, che per l'impresa F.lli Valloncini di Valloncini Piercarlo & C. snc con sede in Lumezzane (BS) in Via Benedetto Croce N° 12 (C.F. 00846040178 e P.I. 00581720984) accetta l'affidamento delle opere per l'esecuzione dei lavori di **"manutenzione impianti idraulici e di riscaldamento della Piscina Comunale e del centro Tennis-Bocciodromo"**, per l'importo complessivo di **Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) + Iva**.
3. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo la buona tecnica professionale e a regola d'arte.
4. Le manutenzioni sono da eseguire presso i seguenti immobili:
 - il Centro Tennis-Bocciodromo sito in Via X Giornate, 22 in Lumezzane (BS)
 - La Piscina Comunale sita in Piazzale della Piscina al. N. 6 in Lumezzane (BS)
4. I due immobili, affidati dal Comune di Lumezzane, sono gestiti dalla società Albatros A.S.D. con sede in Lumezzane (BS) Piazzale Piscina, 6
5. **Il contratto è da intendersi aperto**, e comprende:
 - idonea copertura assicurativa specifica per impianti garantita da primaria compagnia assicurativa,
 - la fornitura dei disegni e relazioni di tutte le pratiche che serviranno per le eventuali modifiche degli impianti.
6. I lavori di cui al Capitolato speciale di appalto si intendono appaltati *in economia*.
7. L'importo concordato comprende tutte le operazioni necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori dell'impresa F.lli Valloncini, dei dipendenti dell'Azienda Speciale Albatros a.s.d. presenti a sovrintendere i lavori ed i clienti dell'azienda stessa se i lavori debbono essere compiuti in zone aperte al pubblico.




8. L'ordine dei lavori da eseguire sarà trasmesso telefonicamente per gli interventi di pura manutenzione a seguito di rotture o guasti degli impianti, mentre dovrà essere scritto per la sostituzione ed il riammodernamento di parti ritenute obsolete.
9. Ad ogni intervento gli addetti della ditta F.lli Valloncini dovranno compilare una bolletta di lavoro in duplice copia, con riportate le ore impiegate per la riparazione e i pezzi sostituiti. La bolletta di lavoro dovrà essere controfirmata dal responsabile del procedimento dell'Albatros o da persona da lui incaricata.
10. Il corrispettivo sarà versato al termine di ogni intervento riparativo/manutentivo e l'importo sarà detratto dall'importo di contratto fino al suo esaurimento.
11. L'impresa Valloncini emetterà una fattura per ogni importo sopra riportato, che l'AZIENDA SPECIALE ALBATROS A.S.D. provvederà a pagare tramite bonifico bancario. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, l'impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art.3 della legge citata. A tal fine i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente della B.ca UNICREDIT Ag. Lumezzane S.S. VIA Marconi corrispondente al seguente codice IBAN:
IT 3 9 R 0 2 0 0 8 5 4 6 8 3 0 0 0 10 0 3 8 2 0 0 5

- Ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a trasmettere elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata.
 - Ad informare immediatamente l'Azienda e la Prefettura- Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto.
12. Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'Azienda dichiara di avvalersi della presente clausola



- avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della società Poste Italiane Spa;
13. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
 14. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.
 15. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
 16. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
 17. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
 18. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato richiesto apposito Documento unico di regolarità contributiva.
 19. E' assolutamente vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d'ora l'appaltatore.
 20. L'impresa F.lli Valloncini di Valloncini Piercarlo & C. snc dichiara espressamente di assumere a proprio carico tutte le eventuali spese di




registrazione del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti.

21. L'impresa F.lli Valloncini di Valloncini Piercarlo & C. snc provvede alla redazione ed attuazione del Piano Operativo di Sicurezza che tiene conto del DUVRI emesso dall'Azienda Speciale Albatros a.s.d.
22. I tempi per l'esecuzione dei lavori sono da concordare fra le parti di volta in volta secondo l'urgenza emersa.

Risoluzione del contratto

23. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
26. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.



27. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
28. Le parti, hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, il presente Contratto, per questo, a conferma, lo sottoscrivono

Per l'AZIENDA SPECIALE ALBATROS A.S.D.....

Azienda Speciale
ALBATROS
Società Sportiva
P.IVA. 01972000984
Luigi Saverio

VALLONCINI snc

Per l'Impresa Valloncini

di VALLONCINI PIERCARLO & C. snc
Via Benedetto Croce, 12 - Tel. 030/826181
25067 - MEZZANE S.A. (Brescia)
C.F. 06540040376 - P.IVA. 00551720034
Piercarlo